



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Circolare n. 3693/6143

Roma,

Ai Signori Provveditori regionali  
LORO SEDI  
e, p.c.

Al Signor Vice Capo del Dipartimento  
Ai Signori Direttori generali  
SEDE

Ai Signori Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI

OGGETTO: Circuito media sicurezza - Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario

## 1. Premessa

Il circuito della media sicurezza rappresenta il circuito penitenziario di maggiore rilevanza dal punto di vista del numero dei detenuti che vi sono inseriti; ed è quello maggiormente interessato dagli interventi che, sul piano organizzativo, si sono succeduti nel corso degli ultimi anni.

Le molteplici indicazioni che questo Dipartimento ha, nel tempo, impartito e le diverse modalità con le cui esse sono state interpretate sul territorio, ci consegnano, oggi, un sistema penitenziario caratterizzato da prassi eterogenee, non sempre congrue rispetto al quadro normativo nazionale e internazionale, specie in relazione alle modifiche all'ordinamento penitenziario dell'ottobre 2018 e alla recente adozione della Raccomandazione 1/7/2020 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha aggiornato le Regole Europee del 2006.

Negli ultimi due anni, l'emergenza sanitaria ha "congelato", in ragione delle limitazioni imposte, il processo di riorganizzazione necessario per dare uniformità all'esecuzione della pena detentiva. Il suo progressivo superamento offre, oggi, l'opportunità di procedere a una nuova organizzazione del circuito



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

della media sicurezza, attraverso la quale, grazie anche al contributo fornito dalle Organizzazioni sindacali e dalle Autorità di garanzia, è finalmente possibile affrontare le esigenze che, quotidianamente, si riscontrano nella presa in carico delle persone ristrette, al fine di garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata e che, sul piano operativo, presenti caratteri omogenei in tutto il territorio nazionale.

Nell'attuale fase costituisce circostanza favorevole l'importante incremento di risorse - di personale e materiali - che si profila nel breve futuro, stante lo svolgimento di numerosi concorsi per molti ruoli dell'Amministrazione, cui si affiancano sia l'introduzione di nuovi capitoli di bilancio per l'incremento di professionisti esperti *ex art. 80 Ord. pen.*, sia gli ingenti stanziamenti per la riqualificazione degli spazi trattamentali e per il miglioramento delle condizioni detentive. Tutti processi, questi, che possono aiutare a riconfigurare positivamente la fisionomia della detenzione e che dovranno giungere a compimento in un breve arco di tempo. Nella stessa direzione, va ricordata la recente previsione di un incremento della pianta organica del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità, in particolare per quanto concerne le risorse degli Uffici di esecuzione penale esterna. Come evidenziato dalla circolare interdipartimentale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di Comunità in data 29/9/2016, il servizio sociale è chiamato ad assicurare un ruolo operativo all'interno degli Istituti penitenziari, non solo nella predisposizione dei programmi di trattamento, ma anche nella vita quotidiana del carcere, considerata la fondamentale funzione di raccordo con l'esterno e, in particolare, con la famiglia della persona detenuta. E ciò in particolare nei confronti delle persone che sono al termine dell'esecuzione penale intramuraria (cd. dimittendi) e che, insieme ai cosiddetti "giovani adulti" e alle persone detenute alla loro prima esperienza penitenziaria, necessitano di osservazione e cura particolari, al fine di favorire la prevenzione della recidiva, come ricordato dalla recente circolare della Direzione generale dei detenuti e del trattamento n. 0109195 del 18/3/2022.

Le direttive che, in questa sede, si indirizzano alle SS.LL., la cui concreta attuazione dovrà avvenire con la fattiva collaborazione dei Signori Direttori e di



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

tutto il Personale dipendente, intendono privilegiare un approccio concreto, giuridicamente fondato e strutturato in un percorso organizzativo che, se per un verso, non può esaurirsi con la presente lettera circolare, per altro verso richiede l'attivazione di un processo di cambiamento non più procrastinabile.

Con il presente intervento, si intende, tra l'altro, superare il dualismo tra custodia aperta e custodia chiusa che, del resto, non trova alcuna formalizzazione nell'ordinamento penitenziario. Si preferisce, invece, impostare le direttive in ragione delle previsioni, queste sì aventi fondamento ordinamentale, che regolano il trattamento individualizzato previsto dall'art. 13 Ord. pen. e, come si vedrà, procedere con la regolamentazione della ordinaria gestione, pur con le differenze dettate dalle specifiche esigenze trattamentali.

## **2. Presupposti organizzativi generali.**

L'impianto della presente circolare si fonda su alcune previsioni normative che esprimono fondamentali principi generali. Tra questi, vi è quello della suddivisione delle persone detenute, all'interno degli Istituti, sia sul piano giuridico (art. 14 Ord. pen.), sia su quello trattamentale (artt. 30 e 31 reg. esec.) e della gestione integrata degli Istituti a livello distrettuale ai sensi dell'art. 115 reg. esec. Quest'ultima disposizione, in particolare, assume carattere prioritario, in quanto una buona programmazione consente di assegnare le persone detenute ai vari Istituti penitenziari in maniera funzionale alle esigenze di individualizzazione del trattamento.

In questa prospettiva, si chiede, quindi, alle SS.LL. di adeguare i rispettivi circuiti regionali con la rapidità imposta dall'urgenza di avviare il presente processo di riorganizzazione, avendo cura di calibrare i reparti con riferimento al numero dei detenuti definitivi con pene superiori ai cinque anni e con pene inferiori a tale limite, in modo da poter tendere alla realizzazione della differenziazione prevista dall'art. 59 Ord. pen. e dall'art. 110 reg. esec.

In particolare, si reputa necessario che la nuova definizione dei circuiti regionali sia orientata a caratterizzare gli istituti penitenziari in ragione della



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

categoria detentiva ospitata, privilegiando – a parità di possibilità ricettiva – l'accorpamento in strutture uniformi delle diverse tipologie di persone detenute (ad esempio, media sicurezza, cd. protetti, alta sicurezza, collaboratori), così da consentire una omogenea gestione agevolando, in tal modo, l'attività del Personale e, contemporaneamente, offrire, a tutte le persone ristrette, adeguate opportunità trattamentali, evitando che la molteplicità dei circuiti e dei modelli organizzativi possa determinare l'inattività di molte persone detenute e una stasi nella capacità progettuale da parte di chi ha responsabilità nell'istituto.

Nel rimandare al successivo paragrafo il dettaglio delle varie tipologie dei reparti detentivi, si chiarisce che il relativo assetto potrà variare in ragione del variare, ad esempio, del numero delle persone in esecuzione penale rispetto alle persone in attesa di una sentenza definitiva, oppure in ragione del numero delle persone ristrette assegnate alle diverse tipologie di sezioni detentive, quali, ad esempio, coloro per le quali è stata valutata la possibilità di inserimento nei programmi di trattamento avanzato ovvero l'opportunità di un temporaneo collocamento ai sensi dell'art. 32 reg. esec. A quest'ultimo proposito, gli spazi per la eventuale allocazione *ex art. 32 reg. esec.* dovranno essere previsti, in ogni territorio regionale, sulla base del numero delle persone detenute per le quali possa esservi tale necessità, che l'esperienza più recente ha evidenziato, ma senza che debba essere dimenticata la peculiarità della relativa assegnazione.

Le SS.LL. loro, pertanto, cureranno con cadenza annuale, a partire dal prossimo 15 settembre, tenendo conto delle risultanze dei Progetti di Istituto, del relativo monitoraggio semestrale e in previsione della predisposizione del Documento Programmatico Territoriale (Nota Capo Dap 14.01.2021), la verifica della coerenza dell'assetto del circuito *ex art. 115 reg. esec.* sul territorio di competenza dei rispettivi Provveditorati, procedendo alle modifiche più opportune che, di anno in anno, si renderanno necessarie, e che, motivate, verranno comunicate alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento per la registrazione sull'Applicativo 15. La proposta di modifica si intenderà approvata se entro il termine di quindici giorni dall'invio, la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento non si pronuncerà respingendola, secondo il meccanismo del cd. silenzio-accoglimento.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

### **3. Definizioni operative e schema riepilogativo delle articolazioni del circuito della media sicurezza per ciascun istituto.**

Si rende assolutamente necessario riportare ad unità la definizione dei modelli detentivi applicabili al circuito di media sicurezza (compreso il "sottocircuito" dei detenuti c.d. protetti) e ad altri circuiti penitenziari (collaboratori, familiari di collaboratori, ecc.), correlando le definizioni nominali a modalità di intervento tali da garantire la piena garanzia dei diritti delle persone detenute e l'applicazione delle previsioni ordinamentali di cui al Titolo Primo - Capo III *"Modalità di Trattamento"* e al Capo IV *"Regime penitenziario"* dell'Ordinamento penitenziario e la relativa correlazione con le Regole penitenziarie europee - Raccomandazione R(2006)2 - con particolare riferimento alle Parti II<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup>, VII<sup>^</sup> e VIII<sup>^</sup>.

Ciò posto, si dispone che presso ogni Istituto sia definita un'articolazione strutturata in sezioni/reparti diversamente caratterizzati, tale da garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento finalizzata a rendere concreti i principi direttivi di cui al Capo I dell'Ordinamento penitenziario, così da sostenere atteggiamenti partecipativi e proattivi delle persone detenute.

Ciò implica una maggiore attenzione alla predisposizione dei modelli/interventi trattamentali, i quali, si rammenta, dovranno avere il carattere fondamentale che l'Ordinamento penitenziario impone, non essendone ammissibile la compressione, se non per particolarissime e motivate ragioni. A tal scopo, nell'ottica di favorire il massimo contributo da parte dei diversi Enti che collaborano con l'Amministrazione penitenziaria (ad esempio, il sistema dell'istruzione, gli enti datoriali, il volontariato ecc.), dovranno essere considerate tutte le possibilità percorribili nella predisposizione dei servizi degli Operatori, tanto della sicurezza quanto del trattamento; e dovrà essere favorita la partecipazione del volontariato e, in generale, del "terzo settore", tanto nella programmazione delle attività (redazione del Progetto di Istituto), quanto nella loro realizzazione, nella consapevolezza che il processo di presa in carico della



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

persona detenuta non può che passare attraverso l'offerta di molteplici possibilità e la massima diffusione di un modello di intervento multiprofessionale.

È necessario, quindi, consolidare al massimo la consapevolezza che la vita all'interno dei reparti è migliorabile soprattutto con la cura dell'aspetto relazionale. Questo è realizzabile aumentando, senza limiti, la presenza degli operatori anche esterni coinvolti, volontari o meno che siano, nell'ambito di iniziative organizzate e coordinate tra loro, in modo da riempire di senso le giornate spesso caratterizzate da un deleterio ozio forzoso. Il miglioramento dell'aspetto relazionale, lungi dall'essere considerato come elemento accessorio nella quotidianità dell'esecuzione penale, ne deve rappresentare l'asse attorno a cui fare convergere i contributi che ciascuna professionalità è chiamata a fornire nella gestione dell'esecuzione penale.

Sotto altro profilo, va evidenziata l'importanza che assumono l'interiorizzazione e l'adesione alle regole e ai tempi che scandiscono la quotidianità, le quali appaiono funzionali allo sviluppo del senso di compartecipazione comunitaria e, insieme, alla riappropriazione di un sé proiettato in una più ampia identità collettiva e sociale.

Rimane fermo il principio per cui, in caso di eventi straordinari la Direzione dell'Istituto penitenziario, anche per le vie brevi, potrà richiedere celermente al Provveditore regionale di modificare l'articolazione (sezione/reparto) presente nella propria sede. Il Provveditore regionale valuterà se autorizzare la richiesta e ne darà tempestiva comunicazione al Direttore generale dei detenuti e del trattamento e al Capo del Dipartimento.

Premesso quanto sopra, si indicano, di seguito, le tipologie di sezioni detentive che, fatta salva la possibilità di eccezioni da valutarsi da parte dei Signori Provveditori e salvo quanto già osservato con riferimento alle sezioni ex art. 32 reg. esec., dovranno essere previste negli istituti penitenziari.

## Stanze per l'accoglienza



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Individuate - secondo i flussi di ingresso - nel numero di una o più, sono destinate ad accogliere le persone detenute provenienti dalla libertà e per trasferimento, ove non sia possibile l'immediato inserimento nelle Sezioni ordinarie. La permanenza sarà la più breve possibile per coloro che sono già in esecuzione penale e, comunque, strettamente ed esclusivamente legata ai tempi di attesa necessari per le operazioni di immatricolazione e per le incombenze legate all'ingresso in carcere previste dall'art. 23 reg. esec., le quali, indicativamente, non devono superare le 24 ore. L'assegnazione in dette camere di pernottamento sarà oggetto di registrazione, dalla quale potranno ricavarsi data e orario di ingresso e di dimissione. Esse dovranno essere confortevoli e dotate di adeguato arredamento; dovranno essere individuate, laddove possibile, presso una Sezione ordinaria o in prossimità degli uffici in cui avvengono le iniziali procedure di ingresso o degli uffici di Sorveglianza generale. Giova richiamare, al riguardo, le molteplici raccomandazioni contenute nelle disposizioni dipartimentali e nel Piano Nazionale per la Prevenzione delle condotte suicidarie, le quali evidenziano la delicatezza del momento di ingresso in istituto, sia dalla libertà, sia dal trasferimento. La permanenza potrà essere di durata maggiore per coloro che sono al primo ingresso in carcere, in particolare se in custodia cautelare, e dovrà essere sostenuta da una adeguata osservazione e proposta di supporto psicologico, nonché da valutazioni di ordine sanitario, al fine di favorire un successivo ingresso nelle camere di pernottamento sostenuto da concreti elementi di conoscenza delle persone e del loro primo adeguamento alla nuova vita detentiva.

## Sezioni ordinarie (di preparazione al trattamento intensificato)

Sono destinate ad accogliere:

- i soggetti in ingresso, dei quali si renda necessaria la conoscenza, ancorché provenienti da altri Istituti;



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- coloro che non siano ritenuti sufficientemente in grado di sostenere l'adesione a programmi che prevedano margini di maggiore libertà e autodeterminazione nella vita comunitaria;
- le persone detenute per le quali viene ritenuta conclusa l'allocazione disposta ex art. 32 reg. esec.

## Regime penitenziario

In tali sezioni, il limite temporale di permanenza fuori dalle camere di pernottamento è pari ad almeno otto ore; fermo restando che, nel caso in cui, nelle sezioni in precedenza denominate "aperte", fosse già autorizzata, in ragione dell'offerta trattamentale ivi garantita, un'apertura superiore alle otto ore, tale spazio temporale potrà essere eventualmente mantenuto.

La vita detentiva, in questi reparti, è caratterizzata dall'apertura delle stanze per assicurare, a chi intenda parteciparvi, lo svolgimento di attività quali:

- fruizione della socialità in appositi locali comuni;
- permanenza all'aria aperta (anche attraverso la fruizione, in caso di carenza di opportunità trattamentali nell'istituto, di ore supplementari rispetto a quelle stabilite);
- partecipazione ad attività trattamentali che si effettuano anche in locali distinti da quelli della sezione di pernottamento.

Al fine di consentire la piena fruizione di tutte le opportunità, si avrà cura, nella concreta predisposizione delle soluzioni organizzative, di evitare sovrapposizioni nello svolgimento delle attività stesse, senza limitazioni dell'offerta trattamentale.

Fatta salva l'organizzazione dei necessari momenti di deflusso dagli ambienti comuni alle camere di pernottamento e viceversa, in tale modello detentivo non è prevista la libertà di movimento e di stazionamento delle persone ristrette all'interno della Sezione.

Il servizio del Personale di Polizia penitenziaria deve essere espletato all'interno della sezione (c.d. "servizio in presenza"), così come disciplinato dall'art. 42 d.P.R. n. 82 del 1999, al fine di fornire ogni elemento utile per le successive valutazioni sul comportamento inframurario del singolo detenuto.





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Come verrà successivamente ribadito, per questi reparti, i Sigg. Direttori dovranno attivarsi affinché lo spazio temporale dedicato alla vita in comune sia riempito di effettivi contenuti, in modo da contrastare il fenomeno dell'ozio e dell'inoperosità che, spesso, fanno da cornice a episodi, anche gravi, di indisciplina. Di fronte al disagio che il Personale operante in sezione, e gli stessi detenuti, provano in un corridoio affollato è necessario concentrarsi per rendere il tempo della Sezione un tempo organizzato, programmato, partecipato e vissuto. Ciò sarà possibile impiegando modalità di gestione innovative, spesso già praticate in talune realtà e alle quali occorrerà fare riferimento, sfruttando utilmente ogni spazio disponibile per raggiungere l'obiettivo e valorizzando tutte le risorse umane disponibili, comprese le persone detenute, di cui dovrà essere sollecitata l'autodeterminazione e l'autoorganizzazione sotto il sapiente indirizzo delle Direzioni, di tutti gli Operatori penitenziari, della comunità esterna, *in primis* il volontariato. Per fare degli esempi che valgono come indirizzo generale, se le camere di pernottamento possono essere spazi ove poter praticare, come già di consueto, gruppi di socialità ristretta, le salette interne alle Sezioni potranno essere utilizzate per attività di orientamento, di discussione, di formazione scolastica, di intrattenimento auto o etero gestite; i passeggi potranno essere animati da iniziative sportive e culturali collettive; i teatri, i cinema, le sale polivalenti esterne alle sezioni, potranno coinvolgere le persone detenute in manifestazioni periodiche, *cineforum*, attività teatrali; così come i campi sportivi e le palestre potranno accogliere attività individuali e tornei sportivi. L'incrocio tra i luoghi e un programma di attività potrà costituire la trama sulla quale tessere una vita diversa, meno oziosa e, in definitiva, pericolosa. Su questo si misurerà lo sforzo di ciascun operatore per attuare lo spirito della presente circolare.

## Trattamento penitenziario.

Le persone detenute nelle Sezioni ordinarie possono essere riferibili a diverse tipologie: nuovi giunti dalla libertà cd. primari, nuovi giunti dalla libertà che annoverano precedenti esperienze detentive, persone trasferite da altre sedi nei casi e nei modi indicati dal successivo § 4, soggetti estromessi da Sezioni a trattamento avanzato o spostati da Sezioni *ex art. 32 reg. esec.* Si tratta, dunque,



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

di gruppi compositi, ai quali dovranno essere offerte tutte le attività trattamentali proposte dalla struttura, anche se localizzate fuori dalle sezioni detentive, tenendo conto delle loro peculiarità personali, perché possano sperimentarsi in percorsi di emancipazione individuale verso una progressione positiva, partecipata e condivisa dall'interessato, del percorso trattamentale.

Come sopra descritto, le Direzioni dovranno adoperarsi per rafforzare il numero di attività strutturate, da destinare alle persone detenute di tutti i circuiti detentivi che potranno esservi ammessi contemporaneamente, secondo il proprio programma di trattamento individuale - siano esse formative, culturali, artistiche sportive o anche di mero intrattenimento - consentendone lo svolgimento in ampie fasce orarie della giornata, in tale modo superando la prassi di esaurirle con le operazioni di conta compiute nella fascia pomeridiana, per giungere sino alla fase preserale.

Non va dimenticato, infatti, il precetto dell'art. 15 Ord. pen. che, nel declinare gli elementi del trattamento, indica all'istituzione penitenziaria ogni possibile azione che possa generare il "fare costruttivo" della persona detenuta. E coerentemente con tale presupposto, va ricordata la recente circolare 3/2/2022 0040928.U della Direzione generale del personale e delle risorse di questo Dipartimento, che ha evidenziato come la presenza dei funzionari giuridico-pedagogici possa essere garantita anche in orario serale. Una presenza che dovrà essere garantita anche da parte dei volontari, degli esperti ex art. 80 Ord. pen., i funzionari del Servizio sociale, in particolare nel corso delle ore della giornata in cui le attività dell'istituto hanno, fisiologicamente, una minore intensità.

A tal proposito, l'incremento in questione delle attività trattamentali sarà oggetto di monitoraggio a cura della Direzione Generale Detenuti e Trattamento, che avrà cura di informarne, periodicamente, il Capo del Dipartimento.

Una particolare attenzione andrà posta ai contatti con la famiglia, anch'essi annoverati tra gli elementi del trattamento per la loro particolare incidenza sulla proiezione della persona detenuta nella dimensione esterna e futura e per i quali, dunque, potranno essere previsti almeno due giorni festivi al mese, con la possibilità che siano effettuati, anche in orari pomeridiani, in ambienti ove sia garantita la presenza di sale d'attesa a misura di bambino e



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

ludoteche, con la previsione di affidare l'allestimento delle sale colloqui alle persone detenute in regime di trattamento avanzato, sotto la supervisione del Personale addetto alla Manutenzione ordinaria del Fabbicato (cd. MOF) e degli Operatori del trattamento.

Le risposte alle opportunità offerte e fruite in questa fase costituiranno, dunque, il fondamento su cui l'*équipe* di Osservazione e Trattamento potrà strutturare il Programma di Trattamento individualizzato, previsto dall'art. 13 Ord. Pen., nel quale orientare le eventuali scelte di inserimento verso sezioni connotate da diverse modalità gestionali<sup>1</sup>.

## **Sezioni Ordinarie a trattamento intensificato.**

Esse sono destinate all'assegnazione delle persone detenute idonee a essere ammesse ad attività che implicano maggiore autodeterminazione, maggiori esigenze di movimento e di permanenza fuori dai reparti detentivi e/o una permanenza fuori dalle camere di pernottamento per un tempo non inferiore alle dieci ore al giorno.

L'inserimento in tali sezioni costituirà specifica previsione nel Programma di Trattamento individualizzato, rispetto al quale verrà richiesta formale adesione e partecipazione al detenuto. In tale contesto sarà opportuno valutare l'eventuale collocazione dei cd. giovani adulti e delle persone alla prima esperienza detentiva (cd. "primari").

## **Regime penitenziario.**

---

<sup>1</sup> Cfr. Regola 51 Raccomandazione R(2006)2.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Il modello si contraddistingue per libertà di movimento delle persone ristrette nella sezione, nel reparto e negli ulteriori spazi appositamente individuati per lo svolgimento delle attività e, pertanto, le camere di pernottamento rimarranno aperte per un tempo minimo di dieci ore giornaliere, stabilendo alle ore 21.00 l'orario massimo per la chiusura, fatte salve deroghe connesse allo svolgimento di particolari attività (ad esempio, rappresentazioni teatrali, lavorazioni che necessitano di particolare articolazione oraria, quali forni, officine, ecc.).

Il Personale di Polizia penitenziaria espleta il proprio servizio tendenzialmente in modalità dinamica, avvalendosi anche dell'ausilio di sistemi di videosorveglianza e automazione dei cancelli. Qualora le caratteristiche dell'istituto non consentano tali possibilità, le Direzioni dovranno attivarsi per richiedere gli opportuni adeguamenti tecnologici.

Laddove sia possibile realizzare o già esistano apposite sale operative di reparto in grado di assicurare il controllo remoto delle sezioni, la vigilanza delle stesse e degli spazi destinati alle varie attività trattamentali, sarà affidata al Personale preposto alla videosorveglianza, con il supporto di pattuglie mobili, attraverso controlli mirati e regolari. Ciò consentirà, altresì, di verificare l'effettiva e costante partecipazione delle persone detenute ai programmi trattamentali, eventuali criticità e il conseguente risparmio e recupero di risorse umane. Si rimarca, al riguardo, l'importanza che l'Amministrazione penitenziaria riconosce ai sistemi di videosorveglianza in termini di qualità ed efficienza dei servizi espletati dal Personale di Polizia penitenziaria. Si raccomanda alle SS.LL. di monitorare costantemente il censimento dello stato degli impianti di videosorveglianza e l'andamento dei procedimenti amministrativi legati all'installazione o al ripristino di detti impianti, velocizzandone, al massimo, i tempi di attuazione.

Trattamento penitenziario.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

La caratteristica principale delle sezioni a trattamento intensificato sarà data dal rafforzamento dei processi di responsabilizzazione e partecipazione delle persone detenute e dalla maggiore possibilità di autodeterminazione, attraverso la facilitazione di accessi alla socialità, alle attività trattamentali, ai luoghi comuni. E' auspicabile, in tali sezioni, l'individuazione di spazi e momenti aggregativi e, ove possibile, la consumazione in comune del pasto.

E' utile in tal senso individuare specifiche prescrizioni, che la persona detenuta, nell'ambito della maggiore possibilità di autodeterminazione, dovrà impegnarsi a rispettare con la sottoscrizione del Programma di Trattamento, quali:

- mantenere una condotta improntata alle regole della civile e responsabile convivenza comunitaria, tanto nei confronti dei compagni di detenzione, quanto nei confronti degli Operatori;
- assumere un comportamento attivo e partecipativo nell'organizzazione della vita comunitaria e nelle attività che in tale ambito vengono realizzate;
- rispettare orari, regolamento e disposizioni che regolano la quotidianità detentiva;
- curare l'igiene personale e dei luoghi comuni e riservati, compresa la propria camera di pernottamento;
- sottoporsi a ogni eventuale legittimo controllo ritenuto necessario.

Il consolidamento del percorso di responsabilizzazione potrà costituire elemento di valutazione, da parte dell'*équipe* di Osservazione e Trattamento, per aprire prospettive di ampliamento del percorso trattamentale, attraverso proposte di ammissione al lavoro esterno, a progetti di pubblica utilità, ai permessi premio, a forme alternative alla detenzione direttamente proposte dal Consiglio di disciplina *ex art. 76, comma 2, lett. b), reg. esec.*

Di contro, l'involuzione del percorso trattamentale potrà prevedere, previa valutazione dell'*équipe* di osservazione e trattamento, la disposizione di rientro in Sezioni ordinarie, o, quando ne ricorrano le condizioni e secondo quanto di seguito previsto, la assegnazione alle Sezioni previste dall'*art. 32 reg. esec.*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

## Sezioni ex art. 32 d.P.R. 230 del 2000.

In tali sezioni detentive vengono assegnati, per un periodo massimo di sei mesi e con decisione sempre rivalutabile, i *"detenuti (...) che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni"* (art. 32, comma 1, reg. esec.); nonché *"quei detenuti (...) per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni"* (art. 32, comma 3, reg. esec.).

Al fine della relativa valutazione, che dovrà essere esplicitata nel provvedimento di assegnazione, si terrà conto, quanto ai primi, del tipo di reato commesso, ma soprattutto del comportamento intramurale, con particolare riferimento all'avere dimostrato tendenze aggressive nei confronti di compagni di detenzione o di operatori penitenziari e/o alla fuga, o, comunque, a comportamenti pregiudizievoli dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.

## Regime Penitenziario.

Nel periodo di assegnazione a tali Sezioni, si assicurerà una disciplina secondo criteri implicanti una maggiore sorveglianza rispetto al modello detentivo ordinario.

In esse, per le persone detenute previste dal comma 1 dell'art. 32, sarà garantito quantomeno il tempo di permanenza all'aperto nei limiti ordinamentali previsti dall'art. 10 Ord. pen. (limitazione, invece, non necessaria per coloro i quali, ai sensi del comma 3, abbisognano di protezione da eventuali aggressioni da parte di compagni di detenzione) e, riguardando esse le persone con maggiori profili di complessità relazionale e gestionale, vedranno un particolare presidio di sicurezza, ravvisando la necessità di un controllo in presenza fisso ex art. 42 d.P.R. n. 82 del 1999. In nessun caso dovrà aversi commistione tra le persone allocate sulla base del citato articolo e quelle destinate a provvedimenti di isolamento disciplinare, non potendo condividersi alcuna assimilazione tra il regime di tali reparti e quello disciplinare.

## Trattamento penitenziario.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Le modalità di intervento da predisporre nei confronti delle persone assegnate alle Sezioni *ex art. 32* reg. esec. costituiscono la parte più impegnativa dell'intervento penitenziario.

Le persone ivi ristrette, infatti, rappresentano una fascia particolarmente complessa, che deve essere gestita attraverso tutti gli strumenti posti a disposizione dall'ordinamento penitenziario, con una presa in carico multidisciplinare, mirata ad affrontare le problematiche di cui sono portatori. Per tale motivo, dovrà essere intensificata la presenza di operatori del trattamento (funzionari giuridico-pedagogici, esperti *ex art. 80*, volontari, mediatori culturali), così come dovrà essere concordato con la struttura sanitaria un marcato contributo delle professionalità ad essa afferenti, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche personologiche poste alla base delle difficoltà relazionali e/o comportamentali e individuare, congiuntamente, un programma di intervento personalizzato, che tenga conto delle peculiarità del soggetto.

Anche in questi casi non va sottovalutata la rilevanza dei contatti familiari, da sostenere, quando presenti, in ogni forma.

Una notazione specifica in questo ambito deve essere espressa rispetto alle persone detenute straniere. Non sono, infatti, infrequenti i "cortocircuiti" generati dalla scarsa padronanza delle lingue, i malintesi riconducibili alla non conoscenza di regole e abitudini proprie delle diverse culture. Appare, pertanto, necessario, nell'indirizzo tracciato dall'*art. 35* reg. esec., adottare ogni strumento possibile per migliorare i processi comunicativi e le relazioni interpersonali con e tra i ristretti, oltre che attraverso interventi strutturati dei mediatori linguistici e culturali, recentemente immessi in ruolo negli Istituti penitenziari con maggiore presenza di etnie e, comunque, convenzionabili anche come esperti *ex art. 80*. La presenza di tali figure, rinvenibili in molte sedi grazie a progettualità territoriali, andrà favorita, con carattere di continuità, anche nelle fasce pomeridiane<sup>2</sup>, secondo la previsione contenuta nella già citata circolare 3/2/2022 0040928.U della Direzione generale del personale e delle risorse di questo Dipartimento.

---

<sup>2</sup> Regole 37 e 38 Raccomandazione R(2006)2.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Particolare ponderazione, infine, andrà prestata rispetto ai comportamenti disforici e non conformi alle regole da parte di alcuni detenuti, spesso confusi con patologie della sfera psichica, non confermate da dati oggettivi, quali gli esiti delle osservazioni *ex art. 112 reg. esec.*, i quali escludono, nella maggior parte dei casi, situazioni patologiche. Analoga ponderazione sarà richiesta rispetto alle ipotesi di trasferimento per motivi di opportunità e di sicurezza.

Sarà, invece, fondamentale ricercare modalità di intervento integrato attivo, quali la graduale partecipazione alle attività presenti in istituto, soprattutto di carattere pratico. Tenendo conto del carattere di temporaneità dell'assegnazione alle Sezioni *ex art. 32* e della necessità di valutare periodicamente le persone ivi allocate, le stesse, dopo il necessario periodo di osservazione e nell'obiettivo di sperimentarne la tenuta psico-sociale e comportamentale, potranno essere ammesse a partecipare a tali attività, anche unitamente alle persone detenute appartenenti alle Sezioni ordinarie e a quelle ordinarie a trattamento intensificato, secondo le valutazioni del gruppo interdisciplinare e le previsioni di progressività contenute nel programma di trattamento individualizzato, con il fine di rafforzare la prevenzione delle situazioni di estrema criticità che, anche a causa della mancata presa in carico del singolo, possono degenerare in eventi turbativi dell'ordine e della sicurezza.

Si rimarca il carattere temporaneo e rivedibile dell'inserimento presso tali reparti e la finalità del trattamento che deve, ancor di più, essere svolto con le persone ivi allocate. Un trattamento che, si ricorda, deve essere diretto ad affrontare, compensare o superare le difficoltà che hanno determinato tale decisione. Il termine semestrale per la valutazione, previsto dal regolamento di esecuzione, deve ritenersi quale limite massimo e, pertanto, le *équipe* avranno cura di procedere con valutazioni aventi almeno cadenza bimestrale.

Infine, i Signori Provveditori, anche tenuto conto delle risorse socio-sanitarie disponibili sul territorio, individueranno gli istituti destinati a ospitare le Sezioni *ex art. 32 Ord. pen.*, avendo cura di dimensionarle in ragione dei bisogni riscontrati e delle risorse trattamentali necessarie.





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

## Sezioni di isolamento ex art. 33 Ord. pen.

Le Sezioni di isolamento dovranno essere rigorosamente ed esclusivamente adibite all'esecuzione dei provvedimenti indicati all'art. 33 Ord. pen. (isolamento giudiziario, isolamento sanitario, isolamento disciplinare<sup>3</sup>) e, come già sottolineato, non sarà ammessa alcuna condivisione e commistione con le Sezioni previste dall'art. 32, d.P.R. 230 del 2000. Per l'isolamento sanitario è preferibile individuare apposite stanze, possibilmente prossime alle zone ambulatoriali.

In ogni caso, la permanenza in detti reparti non potrà superare i limiti temporali prescritti dalla norma o dalle prescrizioni dell'Autorità giudiziaria o del Sanitario addetto e sarà oggetto di registrazione dalla quale dovranno ricavarsi data e orari di ingresso e di dimissione.

### **3.1. Altre tipologie di Istituti e Sezioni.**

Nell'ambito dei Circuiti regionali, definiti nei singoli Provveditorati regionali ai sensi dell'art. 115, d.P.R. 230 del 2000, tenendo conto delle caratteristiche delle persone detenute presenti e delle progettualità trattamentali attuabili potranno essere attivati anche:

#### a) Istituti (o singole Sezioni) a custodia attenuata

Essi, regolamentati dalla C.M. 3675/6125 del 27/7/2017, dovranno avere una specifica, peculiare progettualità, condivisa con gli enti sanitari e territoriali e un proprio Regolamento interno, attagliato alla vocazione trattamentale che si intende conferire alla struttura.

---

<sup>3</sup> L'aggiornamento, nel 2020, delle Regole Penitenziarie Europee pone un particolare accento sull'isolamento per motivi disciplinari, raccomandandone l'adozione solo in ultima istanza, per un tempo stabilito in modo specifico e, comunque, per il più breve possibile e stabilendo che, coloro che saranno sottoposti a tale misura dovranno ricevere, quotidianamente, la visita del direttore del carcere o di un membro autorizzato del Personale penitenziario, nonché quella di un medico (cfr. Regole 37 e 38 Raccomandazione R(2006)2).



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Tali Sezioni/Istituti saranno distinti per particolari tipologie di persone detenute quali:

- gli appartenenti al circuito di media sicurezza, con i quali sia possibile attivare programmi di trattamento "avanzato" ancor più ampi di quelli predisposti per il trattamento intensificato;
- le persone affette da dipendenze patologiche (Sezioni di specifico trattamento e Istituti a Custodia Attenuata per Tossicodipendenze);
- le detenute madri con prole (Istituti a Custodia Attenuata per Madri).

Infine, alcune Sezioni di ridotta capienza saranno destinate a categorie omogenee per le quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni in ragione dell'identità di genere o dell'orientamento sessuale (art. 14 Ord. pen. come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), n. 3, decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123), garantendo, comunque, fatte salve le necessarie precauzioni per la loro tutela, *la partecipazione alle attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta (ex art. 14, comma 8, Ord. pen.), ricorrendone i presupposti di cautela e fattibilità.*

b) Articolazioni per la tutela della salute mentale e Reparti di Osservazione psichiatrica ex art. 112 reg. esec.

Previste dall'allegato C) al D.P.C.M. 1/4/2008, le Articolazioni per la Salute Mentale – da non confondersi, come sovente accade, con le residenze destinate all'esecuzione di alcune misure di sicurezza (REMS) – sono attivate presso gli istituti penitenziari esclusivamente per l'inserimento di *"soggetti detenuti che presentino disturbi psichici gravi, con specifico riferimento ai soggetti di cui all'art. 111 r.e. (commi 5 e 7), ai soggetti di cui all'art. 148 c.p. ed ai soggetti di cui all'art. 112 r.e. In tali sezioni gli interventi diagnostici e terapeutico-riabilitativi sono assicurati dai dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie territorialmente competenti, oltre che dagli altri specialisti del Servizio"*<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Così la Conferenza Unificata - Accordo rep. 3/CU del 22.01.2015 "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti: implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali".



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Fermo restando che le assegnazioni ad esse, a volte tra loro unificate in un'unica struttura, sono di stretta competenza sanitaria, tali articolazioni dovranno tenere conto delle esigenze di trattamento e di intervento correlate alla gestione di persone detenute portatrici di acclerate patologie della sfera psichica. La loro organizzazione dovrà essere necessariamente definita attraverso specifici accordi operativi tra le Direzioni e le Autorità sanitarie territoriali che ne hanno la primaria responsabilità<sup>5</sup> e sotto la supervisione dei Provveditorati, venendo quindi sottoposte all'Autorità giudiziaria di riferimento per l'emanazione delle disposizioni di competenza.

Al fine di consegnare al Personale specifici protocolli finalizzati a fronteggiare il disagio mentale in carcere, particolare cura dovrà essere garantita alla Formazione, centrale e decentrata, al fine di favorire l'acquisizione degli strumenti operativi più efficaci (ad esempio, tecniche di *de-escalation* e risoluzione dei conflitti).

#### 4. Procedure e criteri per l'assegnazione delle singole persone detenute.

L'assegnazione di una persona detenuta alle Sezioni detentive, che deve dunque escludersi per gli internati, dovrà necessariamente ispirarsi a tre ineludibili principi:

- la conduzione di un'istruttoria,
- la collegialità della valutazione,
- l'esclusiva competenza del Direttore dell'Istituto.

La collegialità della valutazione, nei diversi passaggi da una tipologia di sezione ad altra, sarà garantita dal Gruppo di Osservazione e Trattamento, o da una sua espressione nominata allo scopo dalla Direzione dell'Istituto con

---

<sup>5</sup> Regola 47 Raccomandazione R(2006)2



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

apposito ordine di servizio<sup>6</sup>. Le procedure saranno regolamentate e documentate, anche al fine di esplicitare con chiarezza le motivazioni dell'Amministrazione a fronte di eventuali possibili reclami secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento penitenziario.

Ai fini dell'assegnazione delle singole persone detenute del circuito di media sicurezza alle sezioni del nuovo modello detentivo, occorre distinguere diverse situazioni, che di seguito si segnalano.

a) Assegnazione al momento dell'ingresso dalla libertà.

Essa non potrà che essere effettuata da chi cura ordinariamente le assegnazioni secondo le direttive interne, per lo più coincidenti con i Responsabili della Sorveglianza generale, se del caso con l'ausilio di un componente dell'Ufficio matricola. Di norma la persona, dopo le procedure di accoglienza, verrà assegnata in Sezione ordinaria, avendo cura di rispettare le eventuali cautele e disposizioni dettate dall'Autorità giudiziaria e quelle in uso presso l'Istituto in ragione delle eventuali esigenze di cautela penitenziaria.

b) Assegnazione al momento dell'ingresso nei confronti di persona detenuta proveniente da altro Istituto.

Anche in questo caso, essa non potrà che essere effettuata da chi cura ordinariamente l'assegnazione secondo le direttive interne. Nondimeno, sarà importante valutare, in primo luogo, le motivazioni per le quali la persona

---

<sup>6</sup> Appare utile rammentare che sono componenti dell'*équipe* di Osservazione e Trattamento (da non confondersi con il Gruppo di Osservazione e Trattamento - cfr. circolare n. 3593/6043 del 9 ottobre 2003):

- a) il Direttore - che lo presiede
- b) il Funzionario giuridico-pedagogico
- c) il Funzionario di servizio sociale
- d) l'Esperto ex art. 80 Ord. pen. (relativamente ai casi segnalati),
- e) il Personale di Polizia Penitenziaria (che può essere rappresentato dal Comandante di Reparto, dal Responsabile di Unità Operativa, ecc. in base all'organizzazione vigente in istituto).



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

detenuta viene trasferita, che, ai sensi dell'art. 42 Ord. pen., sono individuate in cinque principali categorie:

1. motivi di sicurezza;
2. esigenze di istituto;
3. motivi di giustizia;
4. motivi di salute;
5. motivi di studio e familiari (nei quali, ai sensi dell'art. 30, comma 4, reg. esec., si intendono annoverati anche i trasferimenti usualmente indicati con "motivi trattamentali", disposti in ragione della correlazione tra il programma individualizzato e l'organizzazione del circuito penitenziario ex art. 115 reg. esec.).

1) I trasferimenti per motivi di sicurezza traggono la loro origine da situazioni di gravi criticità, non risolvibili nell'istituto di provenienza. Sarà, pertanto, opportuno valutare l'opportunità di un diretto inserimento in una sezione ex art. 32 reg. esec., ferma restando la possibilità, anche in un arco temporale inferiore ai sei mesi, di valutare un passaggio verso sezioni ordinarie in base alle possibilità di intervento con e per la persona e le capacità di presa in carico della sede ricevente.

2) I trasferimenti per esigenze di istituto, sono disposti per cause che esulano dalla diretta responsabilità del detenuto (es. provvedimenti deflativi). In questi casi, l'assegnazione corrisponderà alla tipologia di sezione analoga a quella di provenienza.

3) Per i trasferimenti per motivi di giustizia, valgono le medesime indicazioni di cui al punto precedente, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Autorità giudiziaria.

4) Analogamente per i trasferimenti per motivi di salute, valgono le medesime indicazioni di cui al punto precedente, fatta salva la necessità di individuare specifici reparti/sezioni secondo le indicazioni sanitarie.

5) Per i trasferimenti per motivi di studio e familiari, in cui è più marcata la natura trattamentale del trasferimento, l'assegnazione dovrà garantire la continuità del percorso da cui il detenuto proviene, inserendolo in sezione ordinaria o a trattamento avanzato.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Per motivi di ricettività o di verifica dell'adattamento al contesto, può prevedersi – per quanti provenienti da sezioni a frattamento avanzato – un primo inserimento in sezione ordinaria, cui dovrà seguire una rivalutazione nel tempo più breve possibile.

c) Assegnazione in corso di detenzione.

Qualunque sia stata la prima assegnazione, nel termine di sei mesi e, successivamente, ogni qualvolta se ne presenti necessità, essa sarà oggetto di rivalutazione collegiale da parte del Gruppo di osservazione e trattamento o dal sottogruppo nominato dal Direttore dell'istituto, sulla base delle risultanze del fascicolo personale e degli sviluppi trattamentali intervenuti nel periodo intercorso. L'assegnazione sarà ovviamente oggetto di modifica al ricorrere di condizioni che possono essere tra loro opposte. Si dia il caso che il gruppo di valutazione, su proposta di uno dei componenti, ritenga che la persona abbia dimostrato impegno nel percorso trattamentale, che abbia tenuto un comportamento improntato alle regole e disciplinarmente corretto, tanto verso gli operatori penitenziari, quanto verso gli stessi compagni di detenzione, nelle riunioni periodiche fissate nei termini temporali già indicati, tali elementi verranno valutati congiuntamente, in modo da poter disporre o meno l'assegnazione presso una sezione ordinaria a trattamento avanzato o verso una sezione/istituto a custodia attenuata.

Qualora, invece, accada che una persona assegnata presso una sezione ordinaria ovvero ordinaria a trattamento avanzato si renda responsabile di *“un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni”*, il Gruppo o un suo componente pondererà i fatti e proporrà al Direttore la valutazione del caso, in modo da decidere lo spostamento o meno presso una sezione *ex art. 32 reg. exec.*

Nei casi particolarmente problematici, sentito il Medico dell'istituto e/o lo psichiatra, ove ne ricorrano i presupposti clinici, potrà essere considerata la proposta di invio provvisorio presso una Articolazione di Salute Mentale per un approfondimento di osservazione *ex art. 112 reg. exec.*, fatta salva l'eventuale qualificazione del soggetto come *“minorato psichico” ex art. 111 reg. exec.* Dalle



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

risultanze della valutazione clinica verranno successivamente dedotti elementi per l'assegnazione successiva.

d) In caso di comportamenti di aggressione/sopraffazione gravi o comunque reiterati ovvero nel caso in cui vi sia l'esigenza di cautele, la Direzione, anche al fine di preservare l'ordinato svolgimento della vita nelle sezioni ordinarie, valuterà l'assegnazione presso una sezione *ex art. 32 Ord. pen.*, se presente o chiederà l'assegnazione al Provveditore a un istituto ove essa sia presente.

e) Le assegnazioni presso le sezioni e/o Istituti a custodia attenuata sono, infine, regolamentate dalla C.M. 3675/6125 del 27/7/2017 e dovranno, pertanto, seguire l'*iter* ivi previsto.

## 5. Fase transitoria.

Come accennato in premessa, la presente direttiva intende fissare le regole essenziali di un processo di più vasta e articolata complessità, che non può che vedere il fattivo impegno delle SS.LL. nella declinazione delle sue linee generali sui territori di propria competenza e con il contributo imprescindibile delle Direzioni dei vari istituti.

Tale processo implica il rispetto di alcune tappe fondamentali che disegnano una vera e propria fase transitoria, che si può, di seguito, punteggiare:

a) fissare, sulla base dei dati esistenti, il numero dei reparti/sezioni da destinare alle varie categorie individuate nella presente direttiva secondo le definizioni già indicate, rimodulando, di conseguenza, il circuito *ex art. 115 reg. exec.* dei distretti regionali di competenza;

b) valutare gli interventi necessari per realizzare la differenziazione e il raggruppamento delle persone detenute, all'interno dei reparti, secondo la nuova nomenclatura, anche con riferimento alle condizioni strutturali, rispetto alle quali dovranno essere formulate proposte di modifica e indicati i tempi necessari alla loro realizzazione;



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- c) predisporre la progettazione del Circuito Regionale, con la stima dei tempi previsti per il suo progressivo completamento, formulando proposte di organizzazione alternativa da adottare nel contempo;
- d) dare avvio alle procedure di progressivo adeguamento introdotte dalla presente circolare secondo le seguenti indicazioni:
- mantenere inalterate le assegnazioni presso le sezioni *ex art. 32* Ord. pen. già adottate in coerenza con il contenuto delle presenti disposizioni;
  - valutare l'assegnazione presso Sezioni ordinarie o presso Sezioni *ex art. 32* Ord. Pen. delle persone detenute attualmente ristrette presso le Sezioni attualmente individuate come "chiuse", denominazione che, con la presente circolare, viene abrogata;
  - modificare la denominazione delle Sezioni ove sono previsti orari di apertura delle stanze detentive pari ad almeno otto ore come "*Sezioni ordinarie*", anche in questo caso mantenendo inalterate le assegnazioni attuali, fatti salvi eventuali inserimenti dalle Sezioni "chiuse";
  - modificare la denominazione delle sezioni oggi denominate come "aperte" in "*Sezioni Ordinarie a trattamento intensificato*", ove gli orari di apertura delle camere non dovranno essere inferiori alle dieci giornaliere.
- e) procedere all'adeguamento della classificazione delle articolazioni centrali competenti, per consentire il corretto funzionamento del monitoraggio;
- f) verificare l'adeguatezza dei Progetti d'istituto e dei Piani Territoriali, approvati per l'anno in corso, agli obiettivi che la presente circolare intende realizzare e, ove possibile, in ragione delle risorse già disponibili, adottare ogni possibile integrazione delle relative progettualità, in modo da riempire di contenuti il tempo della pena, nella consapevolezza che il semplice "smistamento" sulla base di valutazioni personologiche e di opportunità non risolve, di per sé, quelle condizioni facilitanti il degrado della vita penitenziaria, il quale, a sua volta, costituisce la premessa di eventi critici di varia natura;
- g) condividere con gli Operatori penitenziari, i contenuti delle presenti disposizioni al fine di vedere assicurata una proficua collaborazione da parte di tutto il Personale direttamente impegnato all'interno delle Sezioni detentive, nelle aree trattamentali, negli spazi comuni e nella relazione con i detenuti;





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

h) dare informazione alle persone detenute del processo in atto, per l'implementazione del nuovo modello e delle motivazioni a esso sottese, nelle forme ritenute più opportune e utili per sostenere il processo di partecipazione, quali le rappresentanze ordinariamente previste (art. 27 Ord. pen.), coloro che possono essere ritenuti capaci di collaborare allo svolgimento dei programmi dell'Istituto ex art. 71 reg. esec., i gruppi scolastici, le redazioni di pubblicazioni interne, ecc.;

i) modificare i regolamenti di istituto ex art. 16 Ord. pen. in modo coerente con le presenti disposizioni e secondo la procedura di cui alla nota dipartimentale del 25/10/2019 n. 0322427.U.

I Provveditorati regionali, nell'ambito della definizione del Piano Territoriale Unitario, individueranno le priorità di realizzazione degli interventi strutturali eventualmente proposti, così da arrivare gradualmente a un pieno recupero di tutti gli spazi potenzialmente idonei allo svolgimento di attività per i quali, come accennato in premessa, sono state erogate ingenti risorse.

\*\*\*\*\*

La presente direttiva, partecipata a tutto il territorio nazionale, verrà applicata, per una prima fase sperimentale, nei soli provveditorati della Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Campania e Sicilia e presso gli Istituti che i Sigg. Provveditori competenti avranno cura di indicare, il cui numero, in ogni caso, si auspica possa essere cospicuo, al punto da potere coincidere, progressivamente, con la totalità degli istituti di competenza. La sperimentazione avrà corso a partire dal 15 settembre 2022 e fino al 30 novembre 2022.

Al termine di questa fase, si procederà ad una valutazione collegiale, sulla base di specifici indicatori che nel frattempo verranno offerti dal Dipartimento, alla quale parteciperanno tutte le Direzioni Generali, per quanto di rispettiva competenza, e le SS.LL.

Dopo il suddetto confronto, che dovrà necessariamente avere carattere di sinteticità, efficacia e rapidità, la presente direttiva, con le eventuali integrazioni e/o modifiche del caso, verrà estesa a tutti gli istituti sul territorio nazionale.



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Nei distretti non coinvolti nella prima fase, i Signori Provveditori avranno cura, da subito, di avviare una adeguata programmazione, con il necessario coinvolgimento dei Sigg. Direttori, in modo da poter procedere, rapidamente, una volta conclusa la fase della sperimentazione, all'avvio della seconda e definitiva fase di implementazione, che sarà contrassegnata dalla abrogazione di tutte le precedenti direttive in materia.

Roma, 18.7.2022

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Carlo Renoldi*  
